

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 6-196

**Villaggio Olimpico s.r.l. - Ulteriori adempimenti.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

la Regione Piemonte, a seguito della D.G.R. n. 13-15152 del 23.03.2005, in data 31.03.2005 ha sottoscritto con San Paolo IMI e Banca Antoniana Popolare Veneta, un contratto di finanziamento alla Villaggio Olimpico s.r.l., al fine di garantire la disponibilità del bene in oggetto per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

in forza del predetto contratto la Regione Piemonte ha prestato la garanzia fideiussoria, autorizzata dalla L.R. n. 32/2003; a cautela di tale obbligazione è stata iscritta sull'immobile l'ipoteca prevista dall'art. 2 della predetta legge regionale;

tale fideiussione è stata oggetto di riconferma, da parte della Regione Piemonte, come risulta dalla nota prot n. 10653/DB0900 del 16.07.2012;

la Villaggio Olimpico s.r.l. con nota in data del 22.09.2006, ha richiesto l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca relativa a 41 unità ricettive del corpo A, al fine di poter procedere nei tempi programmati agli atti di compravendita delle predette unità ricettive in RTA libere da ipoteca;

la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 179-4667 del 27.11.2006, ha deliberato di autorizzare, relativamente alle 41 unità ricettive del Corpo A dell'immobile "Villaggio Olimpico" di Sestriere richieste, la cancellazione dell'ipoteca iscritta in favore della Regione Piemonte, esprimendo il consenso alla San Paolo IMI S.p.A., funzionale al parziale rimborso anticipato della quota di finanziamento erogato allocata sugli immobili liberandi;

preso atto che:

in data 17 luglio 2012 è stato stipulato l'accordo tra Intesa San Paolo S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca IMI S.p.A. (di seguito "le Parti Finanziarie") da una parte e ITER Cooperativa Ravennate Interventi sul territorio S.c.a.r.l. e Villaggio Olimpico S.r.l. (di seguito "le Società") dall'altra parte, inerente alla "ristrutturazione del debito finanziario di ITER Cooperativa Ravennate Interventi sul territorio S.c.a.r.l. e Villaggio Olimpico S.r.l." ex. Art. 67 L.F.; il piano economico finanziario, che sta alla base e costituisce parte integrante di tale accordo, prevede la dismissione di una quota parte delle unità immobiliari facenti parte del complesso di Sestriere, principalmente finalizzata al rimborso del residuo del mutuo ipotecario; in particolare, la società ha provveduto a frazionare n. 21 unità immobiliari e relative pertinenze;

la Villaggio Olimpico s.r.l. con nota prot. n. 15180/DB0900 del 25.07.2014, ha richiesto l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca relativa ad ulteriori 21 unità immobiliari e relative pertinenze, al fine di poter procedere in tempi celeri alla stipula degli atti di compravendita delle predette unità ricettive in Residenze Turistico Alberghiere (RTA) libere da ipoteca; viene comunque mantenuta l'ipoteca di II grado per gli interi € 15.000.000,00, oggetto della fideiussione regionale, sulle rimanenti porzioni del complesso immobiliare di Sestriere;

con nota prot. n. 15184/DB0900 del 25.07.2014, la Villaggio Olimpico s.r.l. ha altresì trasmesso, alla Regione Piemonte, copia dell'impegno delle "Parti Finanziarie" alla sottoscrizione dell'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, con cui è accettato integralmente l'accordo di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario concluso ai sensi dell'art. 1332 del Codice Civile;

permane il pegno sulle quote di partecipazione della Villaggio Olimpico s.r.l., anch'esso previsto dalla L.R. n. 32/2003;

dato atto, pertanto, che le garanzie nei confronti della Regione Piemonte, previste dalla legge e dal contratto citato, restano sostanzialmente assicurate, nonché, stante il parziale rimborso anticipato, si rileva una riduzione del rischio fideiussorio, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di autorizzare, per i motivi in premessa ed in analogia con quanto stabilito con D.G.R. n. 179-4667 del 27.11.2006 e relativamente alle ulteriori 21 unità immobiliari oggetto di frazionamento, la cancellazione parziale dell'ipoteca iscritta in favore della Regione Piemonte, ferma restando l'ipoteca tutt'ora iscritta a favore della Regione Piemonte su tutte le residue consistenze immobiliari di proprietà della Villaggio Olimpico S.r.l.;
- di dare il consenso alle "Parti Finanziarie", funzionale al parziale rimborso anticipato della quota di finanziamento erogato allocata sugli immobili liberandi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)